

N. 100162 del Repertorio N. 37704 della Raccolta

Verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della Società
"ASSOCIAZIONE L'OLIVICOLA COSENTINA SOCIETA' COOPERATIVA" con
sede in Cosenza alla Via Cesare Marini n. 19.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici il giorno otto del mese di gennaio in
Rende, al Piazzale Genova n. 5 alle ore dodici.

Dinanzi a me dott. Riccardo Scornajenghi, Notaio in Rende,
iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola.

E' presente

MAGLIOCCHI Massimino nato a Rende il 5 gennaio 1949 ed ivi
residente alla Via dei Germogli, N.C.F. MGL MSM 49A05 H235U,
il quale interviene al presente atto nella sua qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale
legale rappresentante della Società "ASSOCIAZIONE L'OLIVICOLA
COSENTINA SOCIETA' COOPERATIVA" con sede in Cosenza alla Via
Cesare Marini n. 19, con codice fiscale e numero di
iscrizione nel Registro delle Imprese di Cosenza 98004400788
ed iscritta presso la C.C.I.A.A. di Cosenza al n. 120112
R.E.A..

Detto comparente, della cui identità personale e qualifica io
notaio sono certo, mi dichiara che è stata indetta per oggi
nel luogo suddetto alle ore undici, l'assemblea straordinaria
dei soci della Società "ASSOCIAZIONE L'OLIVICOLA COSENTINA

SOCIETA' COOPERATIVA" con sede in Cosenza alla Via Cesare

Marini n. 19, per discutere e deliberare sul seguente ordine

del giorno:

1) modifiche statutarie per adeguamento nuovo riconoscimento

ai sensi Reg. CE 1308/13;

2) varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del

Consiglio di Amministrazione MAGLIOCCHI Massimino, il quale

constata la presenza:

1) - dei soci in proprio e per delega di cui all'elenco che

al presente atto si allega sotto la lettera A),

rappresentanti n. 186 su 4179 degli aventi diritto al voto;

2) - dei Consiglieri di Amministrazione nelle persone di

MAGLIOCCHI Massimino (Presidente) e MICIELI Claudia

Inmacolata; assente NOIA Nicola;

3) - dell'organo di controllo VERCILLO Valdo;

dichiara l'assemblea validamente costituita a termine di

legge e di statuto per discutere e deliberare sul suddetto

ordine del giorno e commette a me notaio le funzioni di

segretario.

Il Presidente, passando alla trattazione dell'ordine del

giorno propone di modificare gli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 9,

24 dello statuto sociale nel seguente nuovo testo:

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita, con sede nel Comune di Cosenza, la Società

cooperativa agricola a mutualità prevalente, Organizzazione di produttori olivicoli denominata "Associazione l'Olivicola Cosentina Società cooperativa".

Nel prosieguo del presente statuto tale società sarà abbreviata in Cooperativa.

La Cooperativa costituisce organizzazione dei produttori olivicoli operanti nella Regione Calabria e nel territorio nazionale, così trasformatasi ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n.102, dalla precedente Associazione di produttori olivicoli denominata Associazione l'Olivicola Cosentina riconosciuta dal Reg. CE n. 1360/78, dal Reg. CE n. 2083/80, dalla Legge n. 674/78, dal decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali con decreto del 31/1/1985, nonché riconosciuta ai sensi della Legge della Regione Calabria n. 13/82 con decreto del Presidente della Giunta n. 578 del 29 Maggio 1991, non ultimo dal riconoscimento per gli operatori del settore olivicolo ai sensi del Reg. CE n. 1334/02 con determina n. 61 del 18/06/2003 del dirigente generale del settore agroalimentare del dipartimento agricoltura, caccia e pesca della Regione Calabria. Riconoscimenti nei quali la Cooperativa è subentrata ex lege.

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a

responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Inoltre la Cooperativa nell'ambito di quanto stabilito dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di Organizzazioni di Produttori Olivicoli, recanti modalità di applicazione nonché dalla normativa nazionale di recepimento, ha ad oggetto la tutela e rappresentanza dei propri associati, la raccolta, la produzione, la trasformazione e la commercializzazione della produzione olivicola in particolare, dei soci ed eventualmente anche di terzi, nei limiti previsti dal codice civile per le società cooperative

a mutualità prevalente, nonché l'elaborazione, la disciplina, la razionalizzazione ed il coordinamento delle politiche di commercializzazione dei consorziati, il miglioramento della qualità dei prodotti olivicoli, l'adeguamento qualitativo e quantitativo del volume dell'offerta alle esigenze del mercato attraverso la concentrazione dell'offerta, la riduzione dei costi di produzione e lavorazione e la stabilizzazione dei prezzi nonché il ricorso a pratiche colturali ed a tecniche di produzione e di gestione dei residui che tutelino l'ambiente, favoriscano la biodiversità e garantiscano la tracciabilità.

Può inoltre favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali.

In particolare, in virtù dei riconoscimenti nei quale la Cooperativa è subentrata ex lege:

- definire programmi operativi a carattere annuale e pluriennale, di cui ai regolamenti CE n. 1331/04, 1334/02, 2261/84, 136/66, e successivi regolamenti attuativi, modificativi e/o integrativi derivanti dalla Organizzazione Comune dell'Olio di Oliva, al D.lgs. 228/2001, al D.Lgs 165/199 e successive modifiche e integrazioni, programmi di filiera e accordi e/o contratti di programma da stipulare con enti e organismi regionali, nazionali e comunitari al fine di:
 - 1) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di

vista quantitativo che qualitativo;	as
2) promuovere la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato della produzione degli aderenti;	te 9)
3) svolgere ricerca e sviluppare iniziative su metodi produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato;	ag. qu INT
4) ridurre i costi di produzione;	Art
5) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale, ed in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare e/o favorire la biodiversità;	La svc a) nel le b)
6) regolamentare la materia della produzione, della commercializzazione, della tutela ambientale, per i produttori associati, con gli obblighi conseguenti a carico degli stessi;	for mod c) uti
7) definire azioni, per il ritiro dei prodotti dal mercato, integrative degli interventi delle competenti autorità nazionali e comunitarie con lo scopo di regolarizzare i prezzi della produzione;	d) gen. fin. con
8) promuovere azioni di marketing e di promozione su tutto il territorio nazionale, europeo ed extraeuropeo, ed inoltre, complementariamente, sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione; e fornire la	ste: e) req di

assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi;

9) Promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti DOP;IGP;BIO; INTEGRATO o coperti da una etichetta di qualità nazionale.

Art.5 (Attività)

La Cooperativa, a titolo indicativo e non esaustivo, può svolgere le seguenti attività:

- a) la conduzione associata dei terreni di proprietà o nella disponibilità dei Soci, nonché lo svolgimento di tutte le attività agricole connesse;
- b) l'acquisto e l'affittanza di terreni, nell'intento di formare aziende agricole idonee per l'esercizio di una moderna agricoltura;
- c) la costruzione o l'acquisto di impianti produttivi utili per lo svolgimento dell'attività sociale;
- d) operazioni mobiliari ed immobiliari di qualsiasi genere. Potrà inoltre compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie inerenti l'oggetto sociale, ricorrere al credito, contrarre mutui e concedere ipoteche, assistere i Soci nelle stesse operazioni;
- e) emanare, far adottare e, all'uopo, modificare regolamenti e disciplinari vincolanti per i soci in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di

commercializzazione, nonché, tutela ambientale;

fis

f) acquistare, produrre e commercializzare per conto

del

proprio, dei Soci e di terzi, concimi, fitofarmaci ed in

ever

genere prodotti chimici e biologici, nonché mezzi di

k)

autotrasporto, autovetture, camion, motocicli ecc,

orga

attrezzature agricole o comunque meccaniche connesse alla

cont

produzione, trasformazione, lavorazione e commercializzazione

vale

dei prodotti olivicoli, inoltre, realizzare, acquistare,

Coop

vendere e gestire impianti per la produzione di energia da

l)

fonti alternative/rinnovabili;

rapp

g) promuovere ed agevolare la ricerca di specie colturali

affi

olivicole anche in vivaio, curandone la certificazione, la

di qu

produzione e la commercializzazione;

m)

h) previa deliberazione dell'Organo Amministrativo,

promu

aderire a consorzi, cooperative, società e consorzi fidi,

aggic

nonché in particolare, ad organizzazioni di filiera (OPF) ed

n)

a macro organizzazioni commerciali (MOC) e CONFIDI costituiti

neces

e costituenti nonché banche di Credito Cooperativo, ed altre

statu

forme organizzative similari ai sensi della vigente normativa

o) :

comunitaria, nazionale e regionale;

trasf.

i) raccogliere prestiti dai soci per il raggiungimento

nonche

degli scopi sociali, secondo quanto stabiliscono le norme in

scopi,

vigore;

p) c

j) vendere, per conto dei produttori Soci, le produzioni

concer

annualmente deliberate dall'Assemblea secondo le modalità

tecnic

fissate dalle norme comunitarie e nazionali e nel rispetto delle regole concordate con l'Unione Nazionale cui eventualmente aderisce;

k) rappresentare i produttori Soci nei confronti degli organi della Pubblica Amministrazione e di tutti gli Enti comunque interessati alla produzione olivicola. Ai fini di tale rappresentanza il mandato è insito nel rapporto con la Cooperativa;

l) rappresentare ed assistere i produttori Soci nei rapporti con organizzazioni ed enti privati che hanno scopi affini a quelli della Cooperativa od utili al raggiungimento di questi;

m) esercitare compiti di intervento sul mercato; promuovere, organizzare e gestire attività di formazione e di aggiornamento professionale;

n) stipulare anche per conto dei Soci accordi e contratti, necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari;

o) stipulare convenzioni per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti olivicoli, nonché contratti per fornitura di servizi necessari a detti scopi;

p) divulgare, promuovere e coordinare studi e ricerche concernenti il miglioramento delle pratiche colturali, delle tecniche produttive, della gestione dei residui rispettosa

dell'ambiente, nonché dell'organizzazione di mercato

w) a:

limitatamente al particolare settore produttivo che interessa

per

la Cooperativa; sviluppare la ricerca scientifica anche

commer.

mediante l'utilizzo dei sottoprodotti e dei residui di

inform.

lavorazione; realizzare laboratori specializzati per le

possib.

analisi e la certificazione dei prodotti olivicoli e agricoli;

x) al

q) promuovere e partecipare alla gestione di campi

può pr

sperimentali o dimostrativi;

a ri

r) istituire, sia direttamente sia aderendo ad organismi

produzi

all'uopo costituiti, sistemi e meccanismi anche finanziari

altre

per la vendita ed il ritiro dei prodotti dal mercato;

comunit

s) gestire le domande e riscuotere in nome e per conto dei

traccia

Soci, premi, incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque

y) pr

disposti in loro favore e rilasciare la relativa quietanza

finanzi

liberatoria;

contrib

t) gestire direttamente o tramite organismi promossi,

regiona

collegati o partecipati impianti per la raccolta,

z) sv

condizionamento e lavorazione dei prodotti dei Soci;

Organiz

u) concedere fidejussioni od avalli a favore dei propri

dalle l

Soci o società collegate, controllate o partecipate;

di cor

v) nell'interesse dei produttori Soci, effettuare con

Amminis

proprie strutture la trasformazione dei prodotti, ma tale

aa) di:

attività, effettuata senza scopo di lucro, deve essere

parte

oggetto di gestione nettamente separata. La Cooperativa potrà

Coopera

possedere beni immobili;

utilizz

w) assicurare ai produttori Soci mezzi tecnici appropriati per il condizionamento, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti e fornire ai Soci le informazioni circa le disponibilità del prodotto e le possibilità di collocamento;

x) al fine di valorizzare e tutelare le produzioni trattate può promuovere disciplinari di produzione, anche finalizzati a richiedere eventuale iscrizione nell'elenco delle produzioni certificate IGP, DOP, BIOLOGICO, INTEGRATO e di altre denominazioni protette previste nei regolamenti comunitari, nonché organizzare e gestire filiere di tracciabilità della produzione;

y) predisporre programmi operativi annuali o pluriennali finanziati da appositi fondi, costituiti ed alimentati dai contributi dei Soci e di Organismi comunitari, nazionali e/o regionali;

z) svolgere tutti gli altri compiti previsti in materia di Organizzazioni di Produttori dalla normativa comunitaria e dalle legislazioni nazionali o regionali, ivi compresi quelli di controllo, anche in collaborazione con la Pubblica Amministrazione;

aa) disciplinare con norme e direttive uniformi l'uso, da parte dei Soci, dei marchi e segni distintivi di cui la Cooperativa sia titolare o che abbia comunque diritto di utilizzare; promuovere in particolare la tipicità dei

prodotti del comprensorio in cui opera la Cooperativa e/o in
altre Regioni;
bb) stipulare contratti aventi per oggetto la concessione
anche a non soci di licenze o altri diritti di utilizzazione,
dei marchi e altri segni distintivi della Cooperativa o
l'ottenimento di licenze e altri diritti su marchi e segni
distintivi di proprietà di terzi;
cc) provvedere alla supervisione ed al coordinamento delle
attività pubblicitarie e promozionali svolte dai Soci e/o dai
licenziatari o comunque concessionari di diritti di
utilizzazione di marchi e segni distintivi di cui la
Cooperativa sia titolare, al fine di offrire un'immagine
uniforme presso i consumatori;
dd) provvedere alla realizzazione di pubblicità, campagne
pubblicitarie e promozionali sotto qualsiasi forma, anche
mediante sponsorizzazione di spettacoli, manifestazioni
sportive e culturali, mostre e fiere, squadre sportive,
aventi ad oggetto i marchi e segni distintivi di proprietà
della Cooperativa, o che essa ha comunque diritto di
utilizzare;
ee) promuovere le azioni necessarie per la protezione e
difesa di marchi e segni distintivi di cui la Cooperativa è
titolare o che ha comunque diritto di utilizzare;
ff) svolgere attività di assistenza e consulenza
organizzativa e gestionale nell'interesse dei Soci assistendo

gli
produ
gg)
istru
hh)
riduz
Soci;
ii)
al, pr
progr
terri
vendi
degli
extra
jj) c
di e
prodo
lavoro
svolgo
commi:
distr:
kk) c
delle
dalla
opera:



gli stessi nell'esercizio della loro attività di vendita e di produzione;

gg) organizzare ogni opportuna forma di consulenza e di istruzione professionale;

hh) promuovere, o partecipare, ad iniziative dirette alla riduzione dei costi per offrire maggiore competitività ai

Soci;

ii) compiere analisi di mercato ed assumere iniziative tese al presidio del territorio nazionale ed estero e quindi alla programmazione della tipologia e della localizzazione, sul

territorio stesso, dei centri di distribuzione e dei punti di

vendita dei Soci, con l'obiettivo di espandere la presenza

degli stessi su tutto il territorio nazionale, dell'UE ed

extra UE;

jj) condurre trattative e concludere contratti quadro anche

di esclusiva con i produttori nazionali e stranieri dei

prodotti e di quanto inerisca l'attività di produzione,

lavorazione e distribuzione dei prodotti, nessuno escluso,

svolgendo altresì un'attività nell'interesse dei Soci, di

commissionaria per l'acquisto di tali prodotti e/o di

distributore per la loro commercializzazione e vendita;

kk) curare, con esclusione della raccolta del risparmio e

delle attività bancarie ed assicurative, e di ogni altra

dalla legge riservata a specifici soggetti, tutte le

operazioni di finanziamento, factoring ed ogni altra ritenuta

necessaria o utile per il miglioramento qualitativo

tt)

dell'attività dei singoli Soci;

gen-

ll) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra

loro

garanzia al fine di facilitare l'ottenimento del credito ai

tute

soci;

E'

mm) raccogliere, al fine del conseguimento degli scopi

alle

sociali conferimenti di denaro o prestiti dai soci;

È t

nn) compiere tutte le operazioni di natura mobiliare,

pubb

immobiliare, commerciale e finanziaria necessarie od utili al

vali

conseguimento degli scopi sociali o comunque attinenti ai

del

medesimi;

mutu.

oo) assumere tutte le opportune iniziative per la tutela

Art.

degli interessi dei Soci;

Il n

pp) istituire rapporti di affiliazione con operatori dei

infer

settori cui operano i Soci;

Possc

qq) definire politiche di prezzo consigliato;

capac

rr) prestare servizi di tenuta ed aggiornamento dei libri e

matur

registri sociali, tenuta contabilità ed in genere di

all'o

consulenza ed assistenza in materia gestionale. E'

colla

tassativamente escluso l'esercizio di attività per le quali è

attiv

richiesta l'iscrizione in un Albo professionale;

quali

ss) avvalersi di tutte le agevolazioni e provvidenze di

a) pr

legge disposte dall'UE, dallo Stato, dalla Regione e da Enti

- che

locali nonché dei finanziamenti e contributi disposti da

nel

organismi pubblici e privati;

territ

tt) tutelare e rappresentare i produttori agricoli in genere operanti su tutto il territorio nazionale, gestire per loro conto programmi di attività annuali e pluriennali, tutelare valorizzare e commercializzare la loro produzione

E' fatto divieto alla società di svolgere l'attività di cui alle leggi 1\91 e 197\91.

È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. Le attività elencate si intendono valide e verranno promosse in quanto compatibili con le norme del codice civile che regola le società cooperative a mutualità prevalente.

Art. 6 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e variabile e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. Possono assumere la qualifica di soci cooperatori:

- a) produttori agricoli singoli - persone fisiche o giuridiche - che coltivano e producono olive da mensa, da olio e olio, nel territorio della regione Calabria ed in tutto il territorio Nazionale, a condizione che non facciano parte di

altre cooperative od organismi associativi e che non siano

aderenti ad altre organizzazioni di produttori del settore

olivicolo;

b) cooperative ed altre organizzazioni o società in qualunque

forma costituite, formate esclusivamente di produttori

agricoli della regione Calabria e di tutto il territorio

Nazionale, che si pongono come scopo la produzione, la

lavorazione, la trasformazione, la tutela, la difesa e la

valorizzazione delle produzioni olivicole ed olearie ed alla

stessa condizione di cui alla precedente lettera "a".

Ferma la facoltà dei soci di commercializzare in proprio fino

al venticinque per cento della produzione di ciascuno

destinata al mercato e di svolgere tutte le attività connesse

alla commercializzazione in proprio svolta nei limiti

predetti, non possono essere soci coloro che esercitano in

proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società

che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, si

trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con

l'attività svolta dalla Cooperativa.

A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori

ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro

dimensioni imprenditoriali.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello

scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio

all'attività economica della Cooperativa; l'ammissione deve

essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa.

Non possono far parte della Cooperativa:

a) i Soggetti espulsi da altra Organizzazione di Produttori (O.P.).

Tali Soggetti potranno aderire alla Cooperativa solo dalla campagna successiva a quella dell'espulsione;

b) tutti i Soggetti indicati nel presente articolo, i quali svolgano attività commerciali, industriali o di cicli industriali o di servizi, concorrenziali o contrastanti con gli scopi e gli interessi della presente Cooperativa ;

c) i produttori singoli che facciano parte di cooperative ed enti in genere, già aderenti ad Associazioni, Società Cooperative e Società Consortili per i medesimi prodotti.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

La domanda di ammissione, dell'aspirante socio, deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa consegnando domanda scritta che deve contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e partita I.V.A.;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della qualifica di produttore olivicolo, e della località in cui viene svolta l'attività olivicola;

c) l'ammontare della quota di capitale che intende sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, il regolamento interno e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrare contenuta negli artt. 40 e seguenti del presente statuto;

f) la dichiarazione di non far parte di altra organizzazione dei produttori o di altra società del medesimo settore e territorio o di altro organismo collettivo aderente alla Cooperativa ;

g) l'ubicazione e l'estensione dei terreni condotti a qualsiasi titolo, la cui produzione si intenda impegnare per il conferimento totale o parziale, con indicazione del

quantitativo prodotto nel triennio precedente la domanda;

h) l'eventuale possesso della qualifica di IAP.

Fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'art.

2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni

od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c),

d), e), f), g), h) relativi alle persone fisiche, la domanda

di ammissione, corredata di copia dell'atto costitutivo e

dello statuto sociale, dovrà contenere le seguenti

informazioni:

aa) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica

e la sede legale;

bb) il provvedimento dell'organo competente a deliberare la

proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni

conseguenti all'eventuale accoglimento, allegando copia

autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto ed altresì i

certificati vigenti della Camera di Commercio e quelli che

contengano gli estremi di iscrizione della persona giuridica,

la composizione dei suoi organi ed i poteri ad essi

conferiti, l'inesistenza di atti e/o provvedimenti

pregiudizievoli, compresi eventuali procedure concorsuali;

cc) l'elenco dei soci, corredata, per ogni socio, delle

indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g),

h);

dd) la specificazione dell'obbligo del conferimento del

prodotto, assunto dai singoli soci;

ee) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

ff) copia del bilancio dell'ultimo esercizio approvato

dall'assemblea dei soci.

Gli aspiranti soci dovranno fornire ogni altra notizia e gli

eventuali ulteriori documenti richiesti dal Consiglio di

Amministrazione.

Con apposito regolamento predisposto dal Consiglio di

amministrazione e approvato dall'assemblea dei soci verranno

definiti l'entità e le modalità di versamento delle quote di

adesione.

Art. 9 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e

dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal

Consiglio di amministrazione:

- della quota così come previsto dall'art. 11 di questo

statuto;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso

delle spese di istruttoria della domanda di ammissione, così

come previsto dall'art. 10 del presente statuto;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea

in sede di approvazione del bilancio su proposta del

Consiglio di amministrazione;

- dei contributi finanziari annuali, distinti in quota fissa

ed in quota variabile in ragione del prodotto di ciascun

socio commercializzato dalla Cooperativa, nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione ed approvata dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) ad applicare in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale le regole adottate dalla Cooperativa;

d) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto ad una sola Cooperativa; tuttavia, in casi debitamente giustificati, i produttori associati che possiedono più di una unità di produzione situate in aree geografiche distinte possono aderire a più Cooperative;

e) a mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione;

f) fornire le informazioni che sono richieste dalla Cooperativa ai fini statistici o a fini di programmazione della produzione, e/o riguardanti, anche, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette;

g) a sottoporsi alla vigilanza ed ai controlli della Cooperativa;

h) ad avvalersi dei servizi disposti dalla Cooperativa a favore dei soci;

i) comunicare tempestivamente alla Cooperativa ogni modifica

significativa intervenuta circa l'azienda agricola di cui è
conduttore e circa la produzione per la quale aderisce;

1) cedere e/o fornire entro l'anno di regime una quota non
inferiore al 25% della propria produzione alla Cooperativa
per la relativa commercializzazione fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 4, comma 1 lettera e DM n 83483 del 24
novembre 2014 e sue modificazioni in materia di disposizioni
nazionali per il riconoscimento e controllo di
organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e
di olive da tavola e loro associazioni;

I produttori componenti degli organismi di cui alla lettera
b) dell'art. 6 assumono gli stessi obblighi dell'organismo,
iscritto alla Cooperativa, di cui fanno parte.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci
è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla
ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con
lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 24 (Organi sociali)

Sono organi sociali della Cooperativa:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei sindaci o sindaco unico se nominato.

Possono assumere cariche sociali solo i soci produttori.

L'assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità

d e l i b e r a

1) di modificare gli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 9, 24 dello statuto sociale nel testo come sopra proposto dal Presidente e di sostituirlo con il nuovo statuto, aggiornato con le suddette modifiche, che al presente atto si allega sotto la lettera B) perchè ne formi parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta, previo mandato, dell'assemblea, al Sig. MAGLIOCCHI Massimino di apportare al presente atto ed allegato statuto tutte quelle modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di esecuzione delle formalità di legge, alle ore dodici e trentacinque.

Il comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

Il presente atto è stato

da me notaio letto al comparente che lo ha approvato. Scritto da persona di mia fiducia a macchina ed integrato di mio pugno su sei fogli occupati per ventitrè pagine fin qui.

F.to Massimino Magliocchi - Riccardo Scornajenghi notaio



ALLEGATO " A "
N° 37704 DELLA RACCOLTA.


MAGLIOCCHI Massimino

MICIELI Claudia Immacolata

VERCILLO Valdo



Valdo Vercillo




GRECO SALVATORE

in proprio e per delega

- 1 BASILE CARMINE
- 2 ARNONI ARCANGELA
- 3 BISCARDI EMILIA
- 4 BRIATICO FILOMENA
- 5 BRUNO GENOVEFFA
- 6 BRUNO MICHELANGELO
- 7 BUCCIERI SANTE
- 8 BUGLIARI ARMENIO SERAFINA
- 9 CELANO VINCENZO
- 10 CONFORTI DIVINA
- 11 COSTABILE RITA
- 12 COVELLO IDA
- 13 CURIA NATALE
- 14 GRECO PIETRO
- 15 IAZZOLINO GIUSEPPE
- 16 MAGARO' ANNA GINA
- 17 MARCHIANO' COSTANTINO
- 18 NICOLETTI EDUARDO
- 19 PAESE GIORGIO
- 20 PERRI EMILIA
- 21 PERRI PIETRO
- 22 PIZZUTI GIANNINA
- 23 PORCO FRANCO
- 24 PORCO FRANCO
- 25 PREITE FIORINO
- 26 RIZZO PASQUALE
- 27 VILLANO ANGELINA
- 28 VILLANO RITA CONCETTA

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15 L
- 16 L
- 17 L
- 18 M
- 19 M
- 20 M
- 21 C
- 22 S
- 23 S
- 24 S
- 25 T



Salvatore Greco



CHIAPPETTA ANTONIO

in proprio e per delega

- 1 AIELLO GIOVANNI
- 2 AITA ANTONIO
- 3 AITA COSTANTINO
- 4 BLOISE ELENA
- 5 CIARDULLO FILOMENA
- 6 COSCARELLI CARMELA
- 7 COSTABILE SANTO
- 8 DE FILIPPO SAVERIO EGIDIO
- 9 D'EREDITA' ANGELO FRANCESCO
- 10 GAUDIO ANTONIO
- 11 GRECO CARMELA
- 12 GRECO EUGENIO
- 13 GRECO MARIA ANNA
- 14 INTRIERI EMILIO
- 15 LOMBARDO EMILIA
- 16 LUCI PIETRO
- 17 LUPO STANISLAO
- 18 MAGLIOCCO LUISA
- 19 MAZZUCA MARI CHIARA
- 20 MORRONE MARIO PIETRO
- 21 OMBRATO FRANCESCO VINCENZO
- 22 SCARPELLI VINCENZO
- 23 SCIGLIANO ANTONIO
- 24 STABILE NICOLA
- 25 TURSI VINCENZO

Stabiane Giuseppe



RIZZO GAETANO

in proprio e per c

- 1 AMOROSO ROSA GIUSEPPINA
- 2 CALASSO ANTONIA
- 3 CIRELLI FEDERICO MICHELE
- 4 CRUDO ROSINA
- 5 CRUSCO ANTONIO
- 6 D'AMICO DANIELE

7 DE LUCA FRANCESCO 17/06/1935

8 DE LUCA MARCO

9 FAUSTINO PILERIO

10 LEONETTI GIANFRANCO

11 LIRANGI ROBERTINA

12 MAIO MARIO

13 MAURO GIULIANA

14 MAZZEI GIORGIO

15 PERNA FRANCESCO

16 PERRONE ANTONIO

17 PETRONE LUCIA

18 POLITO GIUSEPPA

POMILLO GIUSEPPE

19 SANGREGORIO ANNA

20 SANGREGORIO VINCENZA

21 TARANTO MARIA CARMELA

22 TURCO CARMINE

23 VIVONE EUGENIO

24 VOCATURO DOMENICA

Gaetano Rizzo



RUFFO ALFONSO

in proprio e per delega

- 1 ANGOTTI GIANPIERO
- 2 ARMENTANO JOHN LORIS
- 3 BERARDELLI SANTINO
- 4 CARELLI LIDIA
- 5 CORIGLIANO VINCENZO GIUSEPPE
- 6 COZZA GIUSTINA
- 7 FERRARO MARIA ANTONIETTA
- 8 FORTE EMILIO
- 9 FUCILE GIANFRANCO
- 10 FULLONE DENZO
- 11 GUZZO EVELINA
- 12 INTRIERI FLORINDO
- 13 LAUDONIA LORENZO
- 14 LENTO FRANCESCO
- 15 LUCCHETTA CARMINE
- 16 MAGLIOCCO FRANCESCO
- 17 MICIELI FRANCESCO
- 18 MIGLIANO RITA FRANCA
- 19 MOLINARO FRANCESCO
- 20 MOLINARO MARIA
- 21 PANZA MASSIMO
- 22 PARISE GIUSEPPE
- 23 PERCIACCANTE ADAGILDA MARIA GRAZIA
- 24 SANTELLI EUGENIO CARLO
- 25 TURANO FRANCESCO

Massimo Panza *Francesco Miceli*



GROCCIA ANGELO

in proprio e per delega

- 1 ALFANO BENINA
- 2 CARRICATO FRANCESCO
- 3 BUCCIERI MARINELLA
- 4 BUCCIERI TERESA
- 5 CESARIO FRANCESCO
- 6 CIARDULLO FRANCESCO
- 7 CORGLIANO GIUSEPPE
- 8 DE FILIPPO ANDREA
- 9 FERRARO MARIA ANTONIETTA
- 10 FERRARO PASQUALINO
- 11 FURGIUELE SAVERIO
- 12 GARRITANO FRANCESCO
- 13 GENTILE FRANCESCO
- 14 LENTO GIUSEPPE
- 15 MANDARINO ALFREDO
- 16 MANSUETO CORRADO FRANCESCO
- 17 MAURO PRUDENZA
- 18 MAZZUCA FRANCESCO
- 19 OLIVA LUCIANO
- 20 ROMEO FRANCESCO
- 21 SPAGNUOLO ANNA
- 22 TENUTA ANNA
- 23 TOSCANO FRANCO
- 24 TUFARO MARIA GIUSEPPA
- 25 VUONO ASPRENO

Angelo Groccia *Angelo Groccia*



GAUDIO MASSIMO

in proprio e per delega

- 1 AZZINANRI VALENTINO
- 2 BRUNO LUIGI 29/03/1932
- 3 BRUNO ORLANDO
- 4 CARUSO ANNA MARIA
- 5 FABBRICATORE ELENA
- 6 GALLO ERMINIA
- 7 LEONETTI FRANCESCO
- 8 MASSARO CELESTE IDA
- 9 MERINGOLO ANNUNZIATO
- 10 MUGLIA OLINDO
- 11 NICOLETTI GENNARO
- 12 NIGRO FRANCESCO
- 13 NOIA EMANUELE
- 14 PAPA FERNANDO
- 15 PERRI ROSA 15/02/1934
- 16 RAO GILDA GIORGETTA
- 17 SERVIDIO POMPEO
- 18 SIRIMARCO ANTONIO
- 19 SIRIMARCO LUCIANO
- 20 SPADAFORA GIOVANNI
- 21 SPIZZIRRI SANTO
- 22 SPIZZIRRI SANTO
- 23 STEFANO NATALE
- 24 TOSCANO MARIO

Massimo Gaudio



TI
DE
Ar
E'
co.
di
Co:
Ne
abf
La
oli
naz
del
pre
Ass
n.
dal
fore
sens
del
ulti
olivi
del
agros
della
Coope
Alla
codice
applic
respor
La Co
agenzi
modi e
Per t
statut
dispos
cooper
respons
discipl
Art. 2
La Cooj
essere
TITOLO
SCOPO -

STATUTO
DI SOCIETA' COOPERATIVA

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita, con sede nel Comune di Cosenza, la Società cooperativa agricola a mutualità prevalente, Organizzazione di produttori olivicoli denominata "Associazione l'Olivicola Cosentina Società cooperativa".

1774
Nel prosieguo del presente statuto tale società sarà abbreviata in Cooperativa.

La Cooperativa costituisce organizzazione dei produttori olivicoli operanti nella Regione Calabria e nel territorio nazionale, così trasformatasi ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n.102, dalla precedente Associazione di produttori olivicoli denominata Associazione l'Olivicola Cosentina riconosciuta dal Reg. CE n. 1360/78, dal Reg. CE n. 2083/80, dalla Legge n. 674/78, dal decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali con decreto del 31/1/1985, nonché riconosciuta ai sensi della Legge della Regione Calabria n. 13/82 con decreto del Presidente della Giunta n. 578 del 29 Maggio 1991, non ultimo dal riconoscimento per gli operatori del settore olivicolo ai sensi del Reg. CE n. 1334/02 con determina n. 61 del 18/06/2003 del dirigente generale del settore agroalimentare del dipartimento agricoltura, caccia e pesca della Regione Calabria. Riconoscimenti nei quali la Cooperativa è subentrata ex lege.

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata, e si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Nel rispetto del fine di mutualità prevalente, le seguenti clausole sono inderogabili e dovranno essere di fatto osservate:

I°. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato

II°. il divieto di remunerare, ove previsti, gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi

III°. il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori

IV°. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della Cooperativa, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Inoltre la Cooperativa nell'ambito di quanto stabilito dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di Organizzazioni di Produttori Olivicoli, recanti modalità di applicazione nonché dalla normativa nazionale di recepimento, ha ad oggetto la tutela e rappresentanza dei propri associati, la raccolta, la produzione, la trasformazione e la commercializzazione della produzione olivicola in particolare, dei soci ed eventualmente anche di terzi, nei limiti previsti dal codice civile per le società cooperative a mutualità prevalente, nonché l'elaborazione, la disciplina, la razionalizzazione ed il coordinamento delle politiche di commercializzazione dei consorziati, il miglioramento della qualità dei prodotti olivicoli, l'adeguamento qualitativo e quantitativo del volume dell'offerta alle esigenze del mercato attraverso la concentrazione dell'offerta, la riduzione dei costi di produzione e lavorazione e la regolarizzazione dei prezzi nonché il ricorso a pratiche colturali ed a tecniche di produzione e di gestione dei residui che tutelino l'ambiente, favoriscano la biodiversità e garantiscano la tracciabilità. Può inoltre favorire

1)

se

In

Coc

-

plu

226

mo

Com

165

fil

ent

1)

1)

via

2)

sul

3)

progr

ecor

4)

5)

prat

dell

rigu

la

pres

6)

comm

prod

degl

7) c

inter

nazi

prez

8) p

terri

compl

promc

assis

termi

9) p

agli

quali

INTEG

Art.5

La C

svolg

a)

nella

l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali.

In particolare, in virtù dei riconoscimenti nei quale la Cooperativa è subentrata ex lege :

- definire programmi operativi a carattere annuale e pluriennale, di cui ai regolamenti CE n. 1331/04, 1334/02, 2261/84, 136/66, e successivi regolamenti attuativi, modificativi e/o integrativi derivanti dalla Organizzazione Comune dell'Olio di Oliva, al D.lgs. 228/2001, al D.Lgs 165/199 e successive modifiche e integrazioni, programmi di filiera e accordi e/o contratti di programma da stipulare con enti e organismi regionali, nazionali e comunitari al fine di:

- 1) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
- 2) promuovere la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato della produzione degli aderenti;
- 3) svolgere ricerca e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato;
- 4) ridurre i costi di produzione;
- 5) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche culturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale, ed in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare e/o favorire la biodiversità;
- 6) regolamentare la materia della produzione, della commercializzazione, della tutela ambientale, per i produttori associati, con gli obblighi conseguenti a carico degli stessi;
- 7) definire azioni, per il ritiro dei prodotti dal mercato, integrative degli interventi delle competenti autorità nazionali e comunitarie con lo scopo di regolarizzare i prezzi della produzione;
- 8) promuovere azioni di marketing e di promozione su tutto il territorio nazionale, europeo ed extraeuropeo, ed inoltre, complementariamente, sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione; e fornire la assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi;
- 9) Promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti DOP;IGP;BIO; INTEGRATO o coperti da una etichetta di qualità nazionale.

Art.5 (Attività)

La Cooperativa, a titolo indicativo e non esaustivo, può svolgere le seguenti attività:

- a) la conduzione associata dei terreni di proprietà o nella disponibilità dei Soci, nonché lo svolgimento di tutte

le attività agricole connesse;

- b) l'acquisto e l'affittanza di terreni, nell'intento di formare aziende agricole idonee per l'esercizio di una moderna agricoltura;
- c) la costruzione o l'acquisto di impianti produttivi utili per lo svolgimento dell'attività sociale;
- d) operazioni mobiliari ed immobiliari di qualsiasi genere. Potrà inoltre compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie inerenti l'oggetto sociale, ricorrere al credito, contrarre mutui e concedere ipoteche, assistere i Soci nelle stesse operazioni;
- e) emanare, far adottare e, all'uopo, modificare regolamenti e disciplinari vincolanti per i soci in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione, nonché, tutela ambientale;
- f) acquistare, produrre e commercializzare per conto proprio, dei Soci e di terzi, concimi, fitofarmaci ed in genere prodotti chimici e biologici, nonché mezzi di autotrasporto, autovetture, camion, motocicli ecc, attrezzature agricole o comunque meccaniche connesse alla produzione, trasformazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti olivicoli, inoltre, realizzare, acquistare, vendere e gestire impianti per la produzione di energia da fonti alternative/rinnovabili;
- g) promuovere ed agevolare la ricerca di specie colturali olivicole anche in vivaio, curandone la certificazione, la produzione e la commercializzazione;
- h) previa deliberazione dell'Organo Amministrativo, aderire a consorzi, cooperative, società e consorzi fidi, nonché in particolare, ad organizzazioni di filiera (OPF) ed a macro organizzazioni commerciali (MOC) e CONFIDI costituiti e costituenti nonché banche di Credito Cooperativo, ed altre forme organizzative similari ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- i) raccogliere prestiti dai soci per il raggiungimento degli scopi sociali, secondo quanto stabiliscono le norme in vigore;
- j) vendere, per conto dei produttori Soci, le produzioni annualmente deliberate dall'Assemblea secondo le modalità fissate dalle norme comunitarie e nazionali e nel rispetto delle regole concordate con l'Unione Nazionale cui eventualmente aderisce;
- k) rappresentare i produttori Soci nei confronti degli organi della Pubblica Amministrazione e di tutti gli Enti comunque interessati alla produzione olivicola. Ai fini di tale rappresentanza il mandato è insito nel rapporto con la Cooperativa;
- l) rappresentare ed assistere i produttori Soci nei rapporti con organizzazioni ed enti privati che hanno scopi affini a quelli della Cooperativa od utili al raggiungimento

di
m)
pr
ag
n)
ne
st
o)
tr
no
sc
p)
co
te
de
li
la
me
la
an
q)
sp
r)
al
pe
s)
Sc
di
li
t)
cc
cc
u)
Sc
v)
pr
at
oc
pe
w)
pe
cc
ir
pe
xi
pi
a
pr
a
cc

di questi;

- m) esercitare compiti di intervento sul mercato; promuovere, organizzare e gestire attività di formazione e di aggiornamento professionale;
- n) stipulare anche per conto dei Soci accordi e contratti, necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari;
- o) stipulare convenzioni per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti olivicoli, nonché contratti per fornitura di servizi necessari a detti scopi;
- p) divulgare, promuovere e coordinare studi e ricerche concernenti il miglioramento delle pratiche colturali, delle tecniche produttive, della gestione dei residui rispettosa dell'ambiente, nonché dell'organizzazione di mercato limitatamente al particolare settore produttivo che interessa la Cooperativa; sviluppare la ricerca scientifica anche mediante l'utilizzo dei sottoprodotti e dei residui di lavorazione; realizzare laboratori specializzati per le analisi e la certificazione dei prodotti olivicoli e agricoli;
- q) promuovere e partecipare alla gestione di campi sperimentali o dimostrativi;
- r) istituire, sia direttamente sia aderendo ad organismi all'uopo costituiti, sistemi e meccanismi anche finanziari per la vendita ed il ritiro dei prodotti dal mercato;
- s) gestire le domande e riscuotere in nome e per conto dei Soci, premi, incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti in loro favore e rilasciare la relativa quietanza liberatoria;
- t) gestire direttamente o tramite organismi promossi, collegati o partecipati impianti per la raccolta, condizionamento e lavorazione dei prodotti dei Soci;
- u) concedere fidejussioni od avalli a favore dei propri Soci o società collegate, controllate o partecipate;
- v) nell'interesse dei produttori Soci, effettuare con proprie strutture la trasformazione dei prodotti, ma tale attività, effettuata senza scopo di lucro, deve essere oggetto di gestione nettamente separata. La Cooperativa potrà possedere beni immobili;
- w) assicurare ai produttori Soci mezzi tecnici appropriati per il condizionamento, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti e fornire ai Soci le informazioni circa le disponibilità del prodotto e le possibilità di collocamento;
- x) al fine di valorizzare e tutelare le produzioni trattate può promuovere disciplinari di produzione, anche finalizzati a richiedere eventuale iscrizione nell'elenco delle produzioni certificate IGP, DOP, BIOLOGICO, INTEGRATO e di altre denominazioni protette previste nei regolamenti comunitari, nonché organizzare e gestire filiere di

tracciabilità della produzione;

y) predisporre programmi operativi annuali o pluriennali finanziati da appositi fondi, costituiti ed alimentati dai contributi dei Soci e di Organismi comunitari, nazionali e/o regionali;

z) svolgere tutti gli altri compiti previsti in materia di Organizzazioni di Produttori dalla normativa comunitaria e dalle legislazioni nazionali o regionali, ivi compresi quelli di controllo, anche in collaborazione con la Pubblica Amministrazione;

aa) disciplinare con norme e direttive uniformi l'uso, da parte dei Soci, dei marchi e segni distintivi di cui la Cooperativa sia titolare o che abbia comunque diritto di utilizzare; promuovere in particolare la tipicità dei prodotti del comprensorio in cui opera la Cooperativa e/o in altre Regioni;

bb) stipulare contratti aventi per oggetto la concessione anche a non soci di licenze o altri diritti di utilizzazione, dei marchi e altri segni distintivi della Cooperativa o l'ottenimento di licenze e altri diritti su marchi e segni distintivi di proprietà di terzi;

cc) provvedere alla supervisione ed al coordinamento delle attività pubblicitarie e promozionali svolte dai Soci e/o dai licenziatari o comunque concessionari di diritti di utilizzazione di marchi e segni distintivi di cui la Cooperativa sia titolare, al fine di offrire un'immagine uniforme presso i consumatori;

dd) provvedere alla realizzazione di pubblicità, campagne pubblicitarie e promozionali sotto qualsiasi forma, anche mediante sponsorizzazione di spettacoli, manifestazioni sportive e culturali, mostre e fiere, squadre sportive, aventi ad oggetto i marchi e segni distintivi di proprietà della Cooperativa, o che essa ha comunque diritto di utilizzare;


ee) promuovere le azioni necessarie per la protezione e difesa di marchi e segni distintivi di cui la Cooperativa è titolare o che ha comunque diritto di utilizzare;

ff) svolgere attività di assistenza e consulenza organizzativa e gestionale nell'interesse dei Soci assistendo gli stessi nell'esercizio della loro attività di vendita e di produzione;

gg) organizzare ogni opportuna forma di consulenza e di istruzione professionale;

hh) promuovere, o partecipare, ad iniziative dirette alla riduzione dei costi per offrire maggiore competitività ai Soci;

ii) compiere analisi di mercato ed assumere iniziative tese al presidio del territorio nazionale ed estero e quindi alla programmazione della tipologia e della localizzazione, sul territorio stesso, dei centri di distribuzione e dei punti di



c
e
f
g
h
i
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
aa
bb
cc
dd
ee
ff
gg
hh
ii

vendita dei Soci, con l'obiettivo di espandere la presenza degli stessi su tutto il territorio nazionale, dell'UE ed extra UE;

jj) condurre trattative e concludere contratti quadro anche di esclusiva con i produttori nazionali e stranieri dei prodotti e di quanto inerisca l'attività di produzione, lavorazione e distribuzione dei prodotti, nessuno escluso, svolgendo altresì un'attività nell'interesse dei Soci, di commissionaria per l'acquisto di tali prodotti e/o di distributore per la loro commercializzazione e vendita;

kk) curare, con esclusione della raccolta del risparmio e delle attività bancarie ed assicurative, e di ogni altra dalla legge riservata a specifici soggetti, tutte le operazioni di finanziamento, factoring ed ogni altra ritenuta necessaria o utile per il miglioramento qualitativo dell'attività dei singoli Soci;

ll) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia al fine di facilitare l'ottenimento del credito ai soci;

mm) raccogliere, al fine del conseguimento degli scopi sociali conferimenti di denaro o prestiti dai soci;

nn) compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria necessarie od utili al conseguimento degli scopi sociali o comunque attinenti ai medesimi;

oo) assumere tutte le opportune iniziative per la tutela degli interessi dei Soci;

pp) istituire rapporti di affiliazione con operatori dei settori cui operano i Soci;

qq) definire politiche di prezzo consigliato;

rr) prestare servizi di tenuta ed aggiornamento dei libri e registri sociali, tenuta contabilità ed in genere di consulenza ed assistenza in materia gestionale. E' tassativamente escluso l'esercizio di attività per le quali è richiesta l'iscrizione in un Albo professionale;

ss) avvalersi di tutte le agevolazioni e provvidenze di legge disposte dall'UE, dallo Stato, dalla Regione e da Enti locali nonché dei finanziamenti e contributi disposti da organismi pubblici e privati;

tt) tutelare e rappresentare i produttori agricoli in genere operanti su tutto il territorio nazionale, gestire per loro conto programmi di attività annuali e pluriennali, tutelare valorizzare e commercializzare la loro produzione. E' fatto divieto alla società di svolgere l'attività di cui alle leggi 1\91 e 197\91.

E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. Le attività elencate si intendono valide e verranno promosse in quanto compatibili con le norme del codice civile che regola le società cooperative a mutualità prevalente.

Art. 6 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e variabile e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. Possono assumere la qualifica di soci cooperatori:

a) produttori agricoli singoli - persone fisiche o giuridiche - che coltivano e producono olive da mensa, da olio e olio, nel territorio della regione Calabria ed in tutto il territorio Nazionale, a condizione che non facciano parte di altre cooperative od organismi associativi e che non siano aderenti ad altre organizzazioni di produttori del settore olivicolo;

b) cooperative ed altre organizzazioni o società in qualunque forma costituite, formate esclusivamente di produttori agricoli della regione Calabria e di tutto il territorio Nazionale, che si pongono come scopo la produzione, la lavorazione, la trasformazione, la tutela, la difesa e la valorizzazione delle produzioni olivicole ed olearie ed alla stessa condizione di cui alla precedente lettera "a".

Ferma la facoltà dei soci di commercializzare in proprio fino al venticinque per cento della produzione di ciascuno destinata al mercato e di svolgere tutte le attività connesse alla commercializzazione in proprio svolta nei limiti predetti, non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con l'attività svolta dalla Cooperativa.

A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in

co
Na
a
P
T
ca
b
qu
ir
gl
C
Ar
La
pr
co
a)
di
b)
qu
vi
c)
so
su
d)
il
al
e)
cl
pr
f)
de
te
Co
g)
qu
il
qu
h)
Fe
25
od
d)
di
del
inf
as)
e l

contrasto con quelli della Cooperativa.

Non possono far parte della Cooperativa:

a) i Soggetti espulsi da altra Organizzazione di Produttori (O.P.).

Tali Soggetti potranno aderire alla Cooperativa solo dalla campagna successiva a quella dell'espulsione;

b) tutti i Soggetti indicati nel presente articolo, i quali svolgano attività commerciali, industriali o di cicli industriali o di servizi, concorrenziali o contrastanti con gli scopi e gli interessi della presente Cooperativa ;

c) i produttori singoli che facciano parte di cooperative ed enti in genere, già aderenti ad Associazioni, Società Cooperative e Società Consortili per i medesimi prodotti.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

La domanda di ammissione, dell'aspirante socio, deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa consegnando domanda scritta che deve contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e partita I.V.A.;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della qualifica di produttore olivicolo, e della località in cui viene svolta l'attività olivicola;

c) l'ammontare della quota di capitale che intende sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, il regolamento interno e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 40 e seguenti del presente statuto;

f) la dichiarazione di non far parte di altra organizzazione dei produttori o di altra società del medesimo settore e territorio o di altro organismo collettivo aderente alla Cooperativa ;

g) l'ubicazione e l'estensione dei terreni condotti a qualsiasi titolo, la cui produzione si intenda impegnare per il conferimento totale o parziale, con indicazione del quantitativo prodotto nel triennio precedente la domanda;

h) l'eventuale possesso della qualifica di IAP.

Fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e), f), g), h) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione, corredata di copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, dovrà contenere le seguenti informazioni:

aa) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

- bb) il provvedimento dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento, allegando copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto ed altresì i certificati vigenti della Camera di Commercio e quelli che contengano gli estremi di iscrizione della persona giuridica, la composizione dei suoi organi ed i poteri ad essi conferiti, l'inesistenza di atti e/o provvedimenti pregiudizievoli, compresi eventuali procedure concorsuali;
- cc) l'elenco dei soci, corredato, per ogni socio, delle indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h);
- dd) la specificazione dell'obbligo del conferimento del prodotto, assunto dai singoli soci;
- ee) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
- ff) copia del bilancio dell'ultimo esercizio approvato dall'assemblea dei soci.

Gli aspiranti soci dovranno fornire ogni altra notizia e gli eventuali ulteriori documenti richiesti dal Consiglio di Amministrazione.

Con apposito regolamento predisposto dal Consiglio di amministrazione e approvato dall'assemblea dei soci verranno definiti l'entità e le modalità di versamento delle quote di adesione.

Art. 8 (Procedure di ammissione)

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il Consiglio di amministrazione, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

A:
F:
d:
a:
C:
-
st
-
de
cc
-
in
Co
-
ed
so
de
da
b)
de
c)
pro
ret
d)
det
cas
pos
gec
e)
e,
mes
f)
Coo
del
rac
g)
Coo
h)
fav
i)
sig
conc
l)
infe
per
prev
nove
nazi
orga
di o

Art. 9 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione:

- della quota così come previsto dall'art. 11 di questo statuto;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione, così come previsto dall'art. 10 del presente statuto;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di amministrazione;

- dei contributi finanziari annuali, distinti in quota fissa ed in quota variabile in ragione del prodotto di ciascun socio commercializzato dalla Cooperativa, nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione ed approvata dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) ad applicare in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale le regole adottate dalla Cooperativa;

d) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto ad una sola Cooperativa; tuttavia, in casi debitamente giustificati, i produttori associati che possiedono più di una unità di produzione situate in aree geografiche distinte possono aderire a più Cooperative;

e) a mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione;

f) fornire le informazioni che sono richieste dalla Cooperativa ai fini statistici o a fini di programmazione della produzione, e/o riguardanti, anche, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette;

g) a sottoporsi alla vigilanza ed ai controlli della Cooperativa;

h) ad avvalersi dei servizi disposti dalla Cooperativa a favore dei soci;

i) comunicare tempestivamente alla Cooperativa ogni modifica significativa intervenuta circa l'azienda agricola di cui è conduttore e circa la produzione per la quale aderisce;

l) cedere e/o fornire entro l'anno di regime una quota non inferiore al 25% della propria produzione alla Cooperativa per la relativa commercializzazione fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1 lettera e DM n 83483 del 24 novembre 2014 e sue modificazioni in materia di disposizioni nazionali per il riconoscimento e controllo di organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e di olive da tavola e loro associazioni;

I produttori componenti degli organismi di cui alla lettera

b) dell'art. 6 assumono gli stessi obblighi dell'organismo, iscritto alla Cooperativa, di cui fanno parte.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art.10 (Deposito cauzionale)

L'aspirante socio contestualmente alla domanda deve versare la quota di ammissione ed un deposito cauzionale stabiliti dall'Assemblea della Cooperativa.

In caso di non accoglimento della domanda la Cooperativa restituirà entro 15 giorni gli importi riscossi.

Art.11 (Contributo finanziario annuale dei soci)

In considerazione degli scopi della Cooperativa il Consiglio di amministrazione, in rapporto alle esigenze di gestione dell'esercizio in corso, potrà chiedere ai soci il versamento di un contributo finanziario annuale, in misura non superiore ai costi sostenuti ed alla previsione dei costi sostenendi.

Il contributo finanziario annuo è dovuto anche in caso di perdita della qualifica di socio per qualsiasi causa nel corso dell'esercizio.

Per i soci ammessi in corso d'esercizio il contributo sarà commisurato alla corrispondente frazione di anno.

Le modalità di pagamento verranno determinate dal Consiglio di amministrazione.

Il socio non potrà sottrarsi a tale obbligo, ma l'assunzione degli obblighi qui previsti non comporta assunzione di responsabilità illimitata nei confronti dei terzi.

Art. 12 (Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 13 (Sanzioni)

Al Socio che non adempia le obbligazioni assunte e/o non provveda al pagamento dei contributi finanziari e/o contravvenga alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti, nonché alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e/o dell'Assemblea dei Soci, sono applicabili le seguenti sanzioni:

a) diffida;

b) sanzione pecuniaria da € 2.500,00 (duemilacinquecento/00 euro) a tutto l'importo cauzionale da prelevare dal deposito medesimo;

c) sospensione a tempo determinato;

d) esclusione.

Le sanzioni sono applicate dal Consiglio di amministrazione

il
da
la
Co
In
sar
ult
Cor
ric
Sta
I
det
del
Art
La
1.
fal
fis
2
liq
Art
Olt
soc
a)
b)
rag
c)
inte
La
racc
(sel
La
racc
Spet
sess
i m
legi
Qual
anni
che,
comu
succ
Il
di
soci
Coop
rece
peri
Art.
L'es

il quale decide della sanzione in funzione del danno subito dalla Cooperativa il cui risarcimento resta impregiudicato e la cui determinazione e liquidazione è di competenza del Collegio Arbitrale di cui all' art. 41 del presente Statuto. In caso di infrazione recidiva dovrà essere applicata la sanzione pecuniaria nella misura massima senza pregiudizio di ulteriori più gravi sanzioni.

Contro le decisioni che applicano le sanzioni è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale di cui all'art. 41 dello Statuto.

I regolamenti integranti il presente statuto possono determinare ulteriori specifiche ipotesi di applicazione delle sanzioni stabilite dal presente articolo.

Art. 14 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, perdita della capacità di agire, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 15 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che, iscritto da almeno tre anni alla Cooperativa, non intenda più essere socio.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa.

Spetta al Consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 41.

Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della dichiarazione, fermo l'obbligo del socio al rispetto degli impegni assunti nei confronti della Cooperativa antecedentemente alla data di efficacia del recesso ed al pagamento dei contributi maturati durante tale periodo.

Art. 16 (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di

amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla Cooperativa;
- b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa ;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 6, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla Cooperativa;
- e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- f) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- g) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 41.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 17 (Morte del socio)

Nel caso dovesse verificarsi la morte del Socio , subentreranno - ove consenzienti - gli eredi, purché questi abbiano i requisiti prescritti dal presente Statuto per essere ammessi a socio.

In tal caso, spetta al Consiglio di Amministrazione decidere sull'accettazione o meno come Soci degli eredi medesimi o di un loro rappresentante comune , rappresentante che dovrà essere comunque indicato al Consiglio entro un anno dalla morte del Socio.

Allorché gli eredi o un loro rappresentante, in relazione alle decisioni del Consiglio di Amministrazione, non dovessero proseguire il rapporto del defunto, varranno le disposizioni statutarie previste per il recesso del Socio.

Se il rappresentante comune non dovesse venire nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Cooperativa a uno degli eredi sono efficaci anche nei confronti di tutti gli altri, intendendosi che gli eredi - salvo i casi

previsti dal Codice Civile in materia successoria - saranno tenuti a rispondere solidalmente delle obbligazioni derivanti dagli impegni assunti dal Socio nei confronti della Cooperativa antecedentemente alla data della morte.

Art. 18 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 19 e 22, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo art. 19, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente comma, all'assegnazione di un ulteriore importo il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stesso spettante, solo quando il rapporto tra patrimonio netto e il complessivo indebitamento della Cooperativa sia inferiore ad un quarto.

Art. 19 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 16, lettere b), c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni

mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può apportare somme al conto economico a titolo di ristoro, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristoro, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristoro ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità del prodotto conferito, in conformità a quanto previsto dai regolamenti interni.

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore a Euro 25,83 né superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 22 (Caratteristiche delle quote)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del

Consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento del consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'art. 6.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 42.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI E RIUNIONI DEI SOCI

Art. 24 (Organi sociali)

Sono organi sociali della Cooperativa:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei sindaci o sindaco unico, se nominato;

Possono assumere cariche sociali solo i soci produttori.

Art. 25 (Assemblea dei soci).

L'Assemblea dei Soci di cui all'art. 2479-bis c.c. può essere convocata in luogo anche diverso dalla sede sociale, purché entro il territorio della Repubblica italiana e della Unione Europea, da uno o più Amministratori o da tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del Capitale Sociale, mediante comunicazione all'albo pretorio dei comuni della provincia o a mezzo stampa su quotidiani oppure lettera raccomandata A/R o telegramma oppure fax oppure messaggio di posta elettronica spediti ai Soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente, nel domicilio risultante dal libro dei Soci, al numero di fax ed all'indirizzo di posta elettronica notificati alla Cooperativa ed annotati nel libro dei Soci.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione del Socio destinatario.

In mancanza delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione (anche a mezzo fax oppure messaggio di posta elettronica ed anche il giorno stesso della riunione) e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'avviso di convocazione deve contenere le materie da trattare, il luogo dell'adunanza, nonché, la data ed ora della stessa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo, salvo i casi in cui il verbale è redatto da un notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- 1) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- 2) la nomina del Consiglio di amministrazione;
- 3) l'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 4) la determinazione della misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 5) l'approvazione dei regolamenti interni;
- 6) la delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) di provvedere alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- 8) di deliberare sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 9) di deliberare su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 7 deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno con le modalità indicate all'art. 25.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 28 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 29 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

Ai soci cooperatori, oltre al voto spettante ad ogni socio in quanto tale, è possibile attribuire un numero di voti in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici e in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

In particolare, il regolamento definisce i parametri relativi alla quantità e qualità dello scambio mutualistico attraverso i quali la cooperativa individua i soci che possono accedere al voto plurimo.

I soci cooperatori muniti di voto plurimo non possono singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea generale.

In ogni caso, ad essi congiuntamente non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superino tali limiti, i voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ciascun socio non può rappresentare più di 100 (cento) soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo grado che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Nel caso in cui siano state convocate le assemblee parziali, previste e disciplinate all'art. 30, l'assemblea generale sarà costituita dai delegati eletti nelle assemblee parziali.

Art. 30 (Assemblee parziali)

Quando il numero di soci sia superiore a (trecento), il

Consiglio di amministrazione può convocare assemblee parziali per l'elezione dei delegati, che andranno a costituire l'assemblea generale, da convocarsi entro cinque giorni dall'ultima assemblea parziale.

Per le elezioni dei delegati nelle assemblee parziali si demanda al regolamento interno della Cooperativa.

I delegati devono essere soci o rappresentanti legali di soci persone giuridiche e devono intervenire personalmente all'assemblea generale.

Le assemblee parziali devono discutere lo stesso ordine del giorno oggetto di deliberazione da parte dell'assemblea generale.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

Nel caso si tengano assemblee parziali, queste possono essere presiedute da un membro del Consiglio di amministrazione appositamente incaricato.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 11, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

I componenti il Consiglio di amministrazione sono scelti tra i soci o tra i delegati del socio purché parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado e purché compartecipi nell'azienda, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori restano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea che potrà nominarli anche a tempo indeterminato.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Gli amministratori, in caso di nomina a tempo determinato, possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 33 (Forme di amministrazione)

Ai sensi dell'art. 2475 del codice civile, l'Amministrazione della Cooperativa è affidata al Consiglio di Amministrazione in forma congiunta.

Art. 34 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la

gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, irrogazione di sanzioni, e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni)

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate con metodo collegiale ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

In questi ultimi due casi la relativa disciplina è demandata al regolamento interno della Cooperativa.

Per l'adozione della decisione non collegiale è richiesto il consenso della maggioranza assoluta degli Amministratori.

Nel caso di decisione collegiale, il Consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia e all'estero, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei membri del Consiglio di amministrazione ed è convocato dal Presidente oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri (ed all'organo di controllo, se nominato) a mezzo lettera raccomandata o telegramma, oppure fax, oppure messaggio di posta elettronica, almeno tre giorni prima della adunanza, rispettivamente al domicilio di ciascuno degli stessi, al numero di fax e all'indirizzo di posta elettronica notificati alla Cooperativa.

L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad almeno un giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato per fax o messaggio di posta elettronica.

Per la validità delle adunanze collegiali del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio di amministrazione potrà inoltre sospendere o annullare in ogni tempo quelle delibere ritenute contrarie alle leggi, allo Statuto, al Regolamento generale ed agli interessi di carattere generale della Cooperativa.

Art. 36 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli (con deliberazione approvata dal Collegio sindacale ove nominato), nei modi previsti dall'art. 2396 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 37 (Compenso agli amministratori)

Agli Amministratori può essere riconosciuto, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita da decisione dei Soci all'atto della loro nomina o successivamente.

Art. 38 (Il Presidente)

Il Presidente della Cooperativa è nominato dal Consiglio di Amministrazione; nel caso di assenza o di impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente .

Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e adotta, sotto la sua responsabilità nei casi di comprovata urgenza, i provvedimenti di competenza di quest'ultimo che dovranno comunque essere ratificati.

Ha la rappresentanza legale della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio, salvo i casi di sua assenza o impedimento, nel qual caso questa spetta al Vice Presidente; sottoscrive i contratti e gli atti di natura legale, patrimoniale, finanziaria, bancaria e/o altra natura, che non siano di competenza degli altri organi della Cooperativa.

Può delegare la firma, per materie determinate, al Vice Presidente o, in caso di assenza di questi, ad un Consigliere designato dal Consiglio di volta in volta.

Al Presidente compete una indennità di carica determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 39 (Organi di controllo)

Il sindaco unico o il collegio sindacale sono eletti dall'assemblea tra i soggetti aventi i requisiti di legge, durano in carica tre anni e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Ove venga nominato il collegio sindacale, questo si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente del collegio sindacale viene nominato con decisione dei soci ed è integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il sindaco unico o il collegio sindacale hanno i doveri ed i poteri stabiliti dalla legge, e può essere loro affidata la revisione legale dei conti della società al ricorrere dei presupposti di legge.

In alternativa al sindaco unico o al collegio sindacale e comunque nei casi obbligatori per legge, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore avente, altresì, i requisiti di legge ed eletto dall'assemblea dei soci. L'incarico ha la durata di tre esercizi ed il revisore svolge tutte le funzioni di legge.

La legge determina i casi di nomina obbligatoria del sindaco unico o del collegio sindacale e del revisore.

La retribuzione annuale dei Sindaci o del Revisore è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

TITOLO VI

CONTROVERSIE

Art. 40 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 41, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari ;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

L'accettazione espressa della presente clausola arbitrale è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore deve essere accompagnata dalla espressa adesione alla presente clausola arbitrale.

Art. 41 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 2.500 (duemilacinquecento/00) ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati a cura del presidente della CCIAA

nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.

Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 42 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 43 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 44 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- 1 - a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 24, lett. c);
- 2 - all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;
- 3 - al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45 (Regolamenti)

Il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa.

In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 27.

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to Massimino Magliocchi - Riccardo Scornajenghi notaio

Registrato a Cosenza il 13.1.2015
al N. 458 Serie 11
La presente copia è conforme all'originale
e si rilascia per uso convenevole

